

Corso Regionale sulle Aree Comuni 2016

“La figura del tecnico/educatore sportivo: tipologie di collaborazioni, responsabilità e strumenti di tutela”

Dott.ssa Francesca Colecchia (Arsea srl)
Bologna 25/09/2016



Con la collaborazione scientifica di



Programma

Tipologie di collaborazioni.

La responsabilità dell'istruttore sportivo

La responsabilità dell'organizzatore

Strumenti di tutela

CARSEA
Servizi per l'Associazione

Le collaborazioni in ambito associativo. DLgs 81/2015

Costituisce la forma comune di rapporto di lavoro

Non deve qualificarsi come LAVORO

Se manca: a rischio la natura associativa
Se NON è prevalente: a rischio la natura di APS

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 3

CARSEA
Servizi per l'Associazione

Divieto di distribuzione indiretta di utili

Ciò si verifica in presenza di uno dei seguenti indicatori:

- la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645/1994 e dal DL 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle Spa;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche (*fatta salva la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma in ragione della particolare qualifica professionale del percettore*).

Es: Un istruttore di III livello, ossia un istruttore con patentino rilasciato da Ente di promozione sportiva/Federazione o con diploma ISEF che opera in autonomia ma senza responsabilità di coordinamento degli altri istruttori, percepisce una retribuzione quantificata in € 1.390. Un compenso sportivo mensile superiore ad € 1.668 potrebbe essere pertanto qualificato come distribuzione indiretta di utili.

Art.10 Dlgs 460/1997

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 4

Il lavoro gratuito.



Il lavoro gratuito.

= ATTIVITA' PRESTATA A TITOLO GRATUITO SALVO IL DIRITTO DI RICEVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE (= A PIÈ DI LISTA) E (PREFERIBILMENTE) PREVIAMENTE AUTORIZZATE.

Strumenti di tutela

Far sottoscrivere ai soci volontari la dichiarazione di volontà di svolgere l'attività a titolo gratuito. La dichiarazione non vincola in ogni caso le parti/l'amministrazione quando si dimostri in realtà l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito



Alcune sentenze affermano una sostanziale incompatibilità tra rapporto associativo e rapporti di lavoro retribuito quando la prestazione dedotta coincide con l'oggetto o lo scopo dell'associazione di cui si è membri.

ARSEA
Servizi per l'Associazione

Il rimborso a piè di lista: la trasferta.

VOLONTARI	PERCETTORI COMPENSI SPORTIVI/RIMBORSI FORFETTARI	DIPENDENTI/COCOCO/COCOPRO
Anche all'interno del Comune	In Comune diverso (art.69 TUIR) intendendo il Comune dove risiede o ha dimora il percipiente (Ris.Agenzia Entrate 38/2014)	In Comune diverso rispetto a quello dove lavora il collaboratore (art.51 TUIR)

- 1) Delibera del Consiglio Direttivo di autorizzazione all'utilizzo del veicolo proprio per la trasferta e definizione del parametro di erogazione del rimborso (Tabella Aci o, ad esempio, € 0,25 a km per tutti a prescindere dalla tipologia di veicolo in quanto importo < a tabelle ACI);
- 2) presentazione della richiesta di rimborso dove indicare NOME E COGNOME

Data	Trasferta da ... a ...	Causale della trasferta	Indennità KM (Euroa Km)	Autostrada	Treno	Vitto	Taxi	Totale
								-

Allegando le pezze giustificative (es: *pedaggio autostradale*) e specificando se trattasi di:

- VOLONTARIO
- PERCETTORE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO
- DIPENDENTE/COCOCO
- PARTITA IVA: FA REDDITO ED E' SOGGETTO QUINDI A RITENUTA

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 7

*Il rimborso forfettario o
compenso sportivo.*

I rimborsi forfettari

CHI PUÒ EROGARLI – ASD/SSD RICONOSCIUTE Enti e Federazioni

A CHI E' POSSIBILE EROGARLI - istruttori, tecnici, allenatori, arbitri, collaboratori amministrativo-gestionali

QUANDO E' POSSIBILE EROGARLI - quando non si tratta dell'attività professionale e/o esclusiva del percipiente, in caso contrario lavoro autonomo (anche CO.CO.CO./associato in partecipazione) o dipendente con contributi ENPALS anche per altri committenti

QUALI AGEVOLAZIONI PREVEDONO

- non costituiscono reddito per il percipiente < 7.500 annui (NO RITENUTE)
- per importi superiori si applica la ritenuta nella misura fissata per il 1° scaglione di reddito irpef (23%) + l'addizionale Reg.le di compartecipazione all'IRPEF (1,23%) + l'addizionale regionale stabilita dalla Regione + addizionale comunale.
La ritenuta è a titolo d'imposta che diventa a titolo d'acconto sulla soglia che supera € 28.158,28
- No INPS, No INAIL, No ENPALS (VEDI DOPO...)

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

Caratteristiche:

- natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria di una asd/ssd quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche;
- di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione.
(Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003)

Regime fiscale = come compensi sportivi

Regime previdenziale e assicurativo = come compensi sportivi

Adempimenti: comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007) + LIBRO UNICO PER IL LAVORO (non c'è uniformità di interpretazione. Sì per chi evidenzia la natura di collaborazione coordinata e continuativa. NO per chi afferma la natura non lavorativa e la circostanza che nelle FAQ del LUL il Ministero abbia detto no).

Rimborso forfettario : a chi non darlo

Non possono essere erogati compensi sportivi a tutti i soggetti non espressamente indicati prima, tra i quali:

- custodi degli impianti;
- addetti alle pulizie;
- addetti alla manutenzione dell'impianto;
- educatori non impegnati in attività ludico-motorie (es: *educatori retribuiti che collaborano in centri ricreativi estivi per attività che non presentano natura sportiva o ludico-motoria*);
- persone che si occupano della contabilità dell'associazione ma che sono ragionieri/commercialisti (in quanto rientra nella loro professione);
- istruttori/allenatori titolari di partita iva per lo svolgimento di detta attività;
- RISCHIO**: istruttori/allenatori che svolgono la medesima attività in qualità di dipendenti, cococo/cocopro o con contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (hanno già una posizione ex Enpals);

Rimborso forfettario: strumenti

Il conferimento di incarichi in relazione ai quali riconoscere compensi sportivi non richiede – neppure ai fini probatori – la redazione di un contratto. Ciononostante se ne consiglia la stipula al fine di...

1. formalizzare un accordo di collaborazione endoassociativa che possa “*scongiurare*” l'eventuale qualificazione del rapporto come di natura subordinata;
2. definire oneri ed onori del percipiente;
3. acquisire informazioni sul collaboratore necessarie per verificare se il compenso sportivo sia “*compatibile*” con la condizione soggettiva del percipiente.

Perché una collaborazione endoassociativa?

Perché si conferisce l'incarico:

- ad una persona che appartiene all'ordinamento sportivo (in quanto **tesserato UISP**) ;
- possibilmente anche socia ASD erogante (la qualifica di socio “*scongiura*” la possibile qualificazione come dipendente): **PER LA UISP = TESSERA.**

ARSEA
Servizi per l'Associazione

Accordo di collaborazione endoassociativa

LE INFORMAZIONI DA DARE	LE INFORMAZIONI DA RICEVERE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> natura endoassociativa; <input type="checkbox"/> non vengono versati contributi previdenziali; <input type="checkbox"/> l'ONERE del percipiente di dichiarare l'eventuale sfioramento del plafond di 7.500 euro; <input type="checkbox"/> durata della collaborazione; <input type="checkbox"/> consenso trattamento dati ed eventuale conferimento incarico trattamento dati dei soci (PRIVACY) da parte del collaboratore 	<p>Il collaboratore deve dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di non svolgere professionalmente tale attività; <input type="checkbox"/> di non avere una posizione ex Enpals aperta in relazione ad attività per le quali percepirebbe compensi sportivi; <input type="checkbox"/> di non essere un dipendente pubblico oppure <input type="checkbox"/> di essere un dipendente pubblico e (per la UISP, NON per le asd/ssd) di aver richiesto l'autorizzazione a svolgere l'attività. <p>L'istruttore dipendente pubblico se instaura infatti il rapporto con ASD/SSD deve dare semplice comunicazione, mentre se collabora con Enti di Promozione (UISP) o Federazioni deve acquisire l'autorizzazione</p>

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 13

ARSEA
Servizi per l'Associazione

E se l'istruttore è dipendente pubblico ed ha problemi?

Alcune P.A. – su tutto il territorio nazionale – stanno negando l'autorizzazione ai dipendenti pubblici che percepiscono dalla UISP compensi sportivi come istruttori affermando la natura continuativa della prestazione, da cui fanno discendere la presunta non riconducibilità della collaborazione nell'ambito dei compensi sportivi.

COSA FARE?

Il dipendente pubblico può inviare questa comunicazione al proprio Dirigente: per ora ha funzionato ...



Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 14

"Egregio Dott. _____,

con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 90 della Legge 289/2002, ai sensi del quale "23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", **disposizione che si qualifica come lex specialis rispetto alla disciplina contenuta nel d.lgs. 165/2001.**

Mi è stato confermato che l'attività di istruttore sportivo, da me espletata al di fuori dell'orario di lavoro ed in favore di un soggetto riconosciuto dall'ordinamento sportivo, rientra nelle casistiche contemplate dal combinato disposto dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e dell'art.67, comma 1° lettera m) del DPR 917/1986.

Il citato articolo 67 qualifica come redditi diversi "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (...) **nell'esercizio diretto di attività sportive** dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto" ed il legislatore, con l'**art.35 del DL 207/2008, ha chiarito che** "Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**".

Ne consegue che anche l'attività di istruttore rientra nelle tipologie di collaborazione contemplate dalla norma la quale non pone alcun vincolo di temporalità alla collaborazione medesima prestata. **Vi prego pertanto di comunicarmi se sia stato adottato qualche provvedimento normativo o anche una Circolare della Funzione Pubblica che abbia inciso sull'applicabilità delle disposizioni citate**".



Rimborso forfettario : adempimenti connessi.

- 1) Lettera di incarico: vivamente consigliata;
- 2) pagamento: sempre consigliato bonifico/assegno, obbligatorio per importi > €1.000;
- 3) quietanza (con marca da bollo € 2,00 per importi >77,47) con certificazione dell'eventuale superamento complessivo del plafond dei 7.500;
- 4) ASD versa le ritenute fiscali quando si superano € 7.500: entro il 16 del mese successivo data pagamento con Mod. F24, cod. trib. 1040. **Quali ritenute?** Secondo l'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione 11 dicembre 2012, n.106*) oltre all'IRPEF ed alla addizionale regionale stabilita dallo Stato, l'addizionale regionale stabilita dalla Regione + addizionale provinciale + addizionale comunale. **Problemi applicativi!!!**
- 5) ASD consegna la C.U. al collaboratore entro il 28/02 e la trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7/03;
- 6) ASD inserisce i dati del percipiente nel Modello 770 semplificato (sostituto di imposta) ma solo se sono state applicate ritenute.

ARSEA
Servizi per l'Associazione

Rimborso forfettario e contenzioso.

Relative buone notizie	Cattive notizie
<p>Il Ministero del Lavoro invita i propri uffici a non esasperare i controlli ispettivi nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e prive di finalità lucrative (Circolare prot. 37/4036 del 21/2/2014) ma le contestazioni non si sono fermate, sono solo rallentate</p> 	<p>Contestazioni quando:</p> <p>a) si tratta di un rapporto in sostanza di lavoro subordinato;</p> <p>b) si tratta di una prestazione professionale: sono indicati quali indici di professionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'attività sviluppata con caratteristiche di abitudine (<i>ripetività, regolarità, stabilità, sistematicità dei comportamenti</i>) anche se esercitata in via non esclusiva nè preminente (ENPALS Circolare n. 13/2006); <input type="checkbox"/> titoli di studio e specializzazione; <input type="checkbox"/> introiti di natura non marginale (ENPALS Circolare n. 13/2006); <input type="checkbox"/> introiti simili a quelli che avrebbe percepito applicando il CCNL su base oraria (Dirigente INPS Emilia Romagna). <p>E' stato inoltre sottolineato che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio di attività e nel caso di committenza plurima, effettiva o potenziale.</p>

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 17

ARSEA
Servizi per l'Associazione

Rimborso forfettario: responsabilità

- 1) **rischio lavoristico**: qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2) **rischio gestionale**: sospensione dell'attività quando viene accertata presenza di lavoratori non iscritti nel Libro unico del lavoro 20% del tot. dei lavoratori presenti;
- 3) **rischio fiscale**: sanzione per omesso versamento delle ritenute fiscali;
- 4) **rischio previdenziale**: sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali all'ENPALS. **N.B.:** anche per gli autonomi è il committente a dover versare

+ Omesso invio della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto.

Le **collaborazioni amministrativo-gestionali** richiedono l'espletamento di questo adempimento

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 18

Le cococo e cocopro.

 Le collaborazioni. DLgs 81/2015	
Abrogata la disciplina delle COLLABORAZIONI A PROGETTO: rimangono le COCOCO che si dividono in	
	
prestazioni di lavoro <u>esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro</u> che:	
	
si trasformano in rapporti di lavoro subordinato	restano rapporti di COCOCO quando: <ul style="list-style-type: none"> a) previste da accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) prestate da iscritti in albi professionali; c) amministratori/revisori e partecipanti a collegi e commissioni; d) rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD ex art.90 L.289/2002 nonché (Interpello Ministero Lavoro 6/2016) in favore di FSN/EPS ma con riferimento alle collaborazioni ex art.67 TUIR
	Rapporti di COCOCO: è possibile certificare l'assenza dei parametri di assimilazione al rapporto di lavoro dipendente c/o Commissioni (ex art.76 DLgs 276/2003).
<small>Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 20</small>	

I titolari di partita IVA.



Quando la P.IVA viene messa in discussione

Le collaborazioni autonome sono soggette alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato – **a far data dal 1° gennaio 2016** – se si tratta di **prestazioni personali, continuative ed etero dirette** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fanno eccezione le collaborazioni:

- a) per le quali gli **accordi collettivi nazionali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) degli **iscritti in appositi albi professionali** (non si parla più di “registri, albi, ruoli o elenchi professionali”);
- c) dei **componenti gli organi di amministrazione e controllo** di società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- d) collaborazioni rese a fini istituzionali **in favore di ASD/SSD/EPS/FSN** iscritte nel Registro CONI anche se il Ministero del Lavoro (Interpello 6/2016) sembra interpretare la norma con esclusivo riferimento alle collaborazioni ex art.67 TUIR .

DLgs 81/2015

 Professionisti: regime dei minimi.	
Requisiti.	
Plafond massimo di ricavi	30.000 euro per gli istruttori sportivi (prima era 15.000)
Collaboratori?	Max 5.000 euro per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. 276/2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR), anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti
Beni strumentali?	Max 20.000 euro (non si conteggiano gli immobili)
Per quanto tempo?	Per sempre se si rispettano i parametri
Chi non può?	I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
Adempimenti?	I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, (modello AA9/12), pena applicazione sanzione pecuniaria (da euro 250 a euro 2.000) ma è salva l'opzione

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 23

 Professionisti: regime dei minimi.	
Benefici.	
Ritenute?	Nessuna
Tassazione?	<ul style="list-style-type: none"> - versa una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15%. - L'imponibile è rappresentato dal 78% dei ricavi e compensi, dedotti i contributi previdenziali. Se nuova attività, il reddito è ridotto di 1/3; - Niente IRAP
IVA?	- non applica l'IVA sulla fattura e quindi non la liquida (salvo autoliquidazione dell'iva per gli acquisti intracomunitari);
Dichiarazioni?	- L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime (comma 54) e dell'assenza della cause ostative (comma 57) va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi
Semplificazione adempimenti	- No registrazione delle fatture/corrispettivi emesse/acquisti; no tenuta e conservazione dei registri e documenti (salvo fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione); no dichiarazione annuale iva; no spesometro; no comunicazione black list.

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 24

*Il lavoro accessorio (c.d. VOUCHER),
autonomo o subordinato che sia ...*

- Quanti soldi?** Complessivamente posso ricevere **MAX € 7.000,00 netti** (€ 9.333 lordi) **all'anno** (1/01 - 31/12) ma se percepisco misure integrative del salario o di sostegno al reddito MAX € 3.000. L'imprenditore /professionista può erogarmene MAX € 2.000.
- NON può essere utilizzato nell'ambito dell'esecuzione di un appalto;**
- il valore di un singolo voucher è di € 10,00 (fino ad emanazione di apposito DM) ed il netto per il collaboratore è pari ad € 7,50: la differenza è destinata ai contributi Gestione Separata INPS (13%) + INAIL (7%) + una quota per la gestione del servizio (*un DM definirà l'importo e potrà variare la contribuzione previdenziale*);
- un'ora, minimo un voucher (*buono orario*);
- non sono previsti vincoli rispetto al soggetto percettore ed all'attività in relazione alla quale erogarlo, prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto.

- ❑ **Comunicazione preventiva?** I committenti imprenditori o professionisti sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Il **Ministero del Lavoro (nota del 25/6/2015)** ha chiarito che *"nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche (...) la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure"* e quindi non alla Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. L'acquisto dei voucher c/o tabaccai viene considerata modalità telematica in base alla Convenzione con l'INPS.

Nulla viene detto quando sono i **privati e le associazioni non qualificabili come imprese** ad acquistare voucher;

- ❑ **Qual è il trattamento del reddito prodotto?** Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del lavoratore percettore di voucher.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n.445/00)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ (prov. _____) il _____ residente in _____ (prov. _____) via/piazza _____ n. _____ sotto la sua personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale per dichiarazioni false ex art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di aver percepito ad oggi nel corrente anno solare compensi per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (voucher) pari ad euro _____ lordi;
- di essere/non essere percettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al destinatario della presente qualunque modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato.

Data _____

Firma _____

Si allega fotocopia del documento di identità

La responsabilità in ambito sportivo.



Quali tipi di tutele?

Associazioni dotate di personalità giuridica	Associazioni prive di personalità giuridica
Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio. L'associazione può esercitare azione di responsabilità contro gli amministratori (art.22 cod. civ.)	<i>"i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"</i> (art.38 cod. civ.)
↓	↓
Come faccio ad ottenere la personalità giuridica?	Come faccio a tutelarmi?
Istanza alla Regione + possesso dei seguenti requisiti: 1) capitale minimo adeguato (attualmente 25.000 euro di cui la metà da "congelare" a tutela dei terzi creditori); 2) atto costitutivo e statuto del notaio	Agisco solo in base ad una delibera (<i>del Consiglio Direttivo/Assemblea</i>) che faccio sottoscrivere dai presenti. In questo modo posso chiedere loro il rimborso di quota parte di quanto versato al creditore

CARSEA
Servizi per l'Associazione

chi è potenzialmente responsabile se

un allievo si fa male durante il corso?

Istruttore	Associazione (Presidente/Consiglio Direttivo)
------------	---

un atleta partecipa ad un torneo senza avere il certificato per attività agonistiche?

Organizzatore (Lega/gruppo organizzatore interno all'asd) delegato	Associazione (Presidente/Consiglio Direttivo)
--	---

Un atleta ha un infarto durante lo svolgimento di attività non agonistica e l'ASD non ha la disponibilità del certificato medico?

Persona preposta al ritiro dei certificati	Associazione (Presidente/Consiglio Direttivo)
--	---

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 31

CARSEA
Servizi per l'Associazione

L'educatore/istruttore è responsabile?

 Esattamente come un insegnante della scuola, è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza. Si libera da responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto (art.2048 del codice civile).

Ma sempre e comunque? No. Si tratta di responsabilità concorrente con quella dell'allievo ed eventualmente dei genitori relativamente ai minori, quando sia accertata a loro carico una educazione inadeguata del minore alla vita di relazione. Ciò significa che saranno chiamati a risponderne sia i genitori (*o l'autore del danno se maggiore di età*) che l'educatore per l'omessa vigilanza: ciascuno sarà chiamato a risarcire il danno in ragione della gravità della rispettiva colpa (secondo i criteri fissati dall'art.2055 c.c.) e nessuno potrà addossarla integralmente all'altro.

Ma anche quando fanno sport? Non ogni evento dannoso può essere attribuito non sussistendo responsabilità quando il danno è prodotto del rischio normale insito nell'attività sportiva praticata. A titolo esemplificativo, non viene considerato responsabile l'allenatore dei danni subiti dal minore che partecipa ad una competizione quando la lesione sia causata dalla spinta degli altri partecipanti: infatti la caduta viene considerata un effetto della stessa partecipazione alla gara ed è riconducibile al rischio compreso nell'attività sportiva praticata.

Anche per i danni che si procura il minore da solo? No secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 27.6.2002 n.9346).

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 32

L'asd è responsabile dell'educatore/istruttore ?

Abbiamo organizzato un centro estivo ed affidato i minori ad un educatore incompetente che con il suo comportamento ha provocato incidenti con lesioni gravi ...

"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti" **Art.2049 cod.civ.**

Quando è responsabile l'associazione?

- quando c'è un rapporto di occasionalità tra le incombenze assegnate ai collaboratori ed il loro illecito;
- quando c'è un rapporto di preposizione tra l'associazione ed il collaboratore.

Sono responsabile del comportamento doloso del collaboratore?

Secondo parte della dottrina **NO** ma esiste un orientamento giurisprudenziale (attualmente prevalente) che propende per il **SI**.

Sono responsabile anche per i miei volontari?

In alcune sentenze viene affermata tale responsabilità quando l'adempimento dell'incarico abbia reso possibile o comunque abbia costituito occasione per la produzione del danno e purché ci sia una forma di controllo da parte di chi viene assimilato al datore senza che rilevi la natura o la qualifica del rapporto effettivamente intercorrente tra il sodalizio ed il collaboratore.

Come mi libero da responsabilità?

La responsabilità prevista dall'art.2049 del cod.civ. ha carattere di responsabilità **oggettiva**. Il sodalizio - risarcito il danno – può esercitare azione di regresso nei confronti del collaboratore.

I minori possono uscire da soli?

Non è normata questa possibilità. In ambito scolastico previste liberatorie ma **PROBLEMI**:

- da contratto docenti/personale ATA sono obbligati a consegnare il minore ad un maggiorenne (*aspetto che non si configurerebbe in associazione*);
- la Cassazione (sentenza n. 3074/1999) ha statuito che *"L'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale **o potenziale (???)**, dei genitori o di persone da questi incaricate"*;
- il Consiglio di Stato ha affermato che le liberatorie *"lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell'istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi."* **La responsabilità è legata all'obbligo contrattuale di garantire il controllo?**
- precedenti di accusa di sequestro di persona alla scuola che impediva al minore di uscire in assenza del genitore/adulto delegato (Bergamo);
- presentato in Senato un Disegno di Legge che prevedeva *"l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per (...) la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima. Il rispetto del regolamento interno del circolo o dell'istituto esenta i docenti da qualsiasi responsabilità civile o penale nei confronti degli studenti"* non ancora approvato.

La tutela sanitaria in ambito sportivo

Circolare CONI del 10/6/2016

Sono esonerati dal certificato medico:

- 1) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva = **non praticanti**;
 - 2) **Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano IMPEGNO FISICO:**
 - discipline degli sport di tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, tiro dinamico sportivo)
 - discipline del biliardo sportivo;
 - discipline delle bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navetta e combinato);
 - discipline del bowling;
 - discipline del bridge;
 - discipline della dama;
 - discipline dei giochi e sport tradizionali;
 - discipline del golf;
 - discipline della pesca sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del long casting e del big game (pesca d'altura);
 - discipline degli scacchi;
 - disciplina del curling e dello stock sport;
- + attività il cui "impegno fisico sia evidentemente minimo** (ad esempio aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica) **????? Richiesto chiarimento al CONI/Federazione medici sportivi.**

La tutela sanitaria

Sono tenuti a presentare il certificato medico

Attività sportive non agonistiche	Attività sportive agonistiche
Solo i tesserati in Italia	
D.M. Salute 8/08/2014	DM 18/02/1982
Certificato rilasciato dal medico assegnato dal SSN o dal medico sportivo con: <ol style="list-style-type: none"> a) anamnesi ed esame obiettivo, completo della misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, <u>effettuato almeno una volta nella vita</u>; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare 	Certificato rilasciato dal medico sportivo con esami differenziati a seconda della tipologia di disciplina praticata, con valenza esclusiva per la disciplina in relazione alla quale è stato rilasciato

La tutela sanitaria

Sono tenuti a presentare il certificato medico

	Attività sportive non agonistiche	Attività sportive agonistiche
Cosa succede se non lo acquisisco?	1) Responsabilità penale in caso di morte o lesioni + responsabilità civile dell'Ente (Art. 40 c.p. " <i>non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo</i> ")	1) Sanzione da € 51.65 ad € 516.46 (ex art.2 Legge n.1099/1971) 2) Responsabilità penale in caso di morte o lesioni + responsabilità civile dell'Ente (Art. 40 c.p. " <i>non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo</i> ")
I LEA e chi paga il certificato? (non ancora in G.U.)	Rilascio gratuito del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica su richiesta delle istituzioni scolastiche	Rilascio gratuito del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per disabili e minori

Il defibrillatore

- 1) Entro il ?** La scadenza prevista per il 20/07 (o 4 agosto contando 30 mesi dall'entrata in vigore del DM 24/4/2013) è stata ulteriormente prorogata con il DM 19/7/2016 di 4 mesi e 10 giorni, ossia a fine novembre;
- 2) Le discipline esonerate.** Non è richiesto con riferimento ad attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e **sport assimilabili**. Si attendono ancora chiarimenti sulla definizione di sport assimilabili;
- 3) Chi lo deve acquistare?** Ad oggi tutte le asd/ssd che promuovono discipline in relazione alle quali non è previsto l'esonero, salva convenzione con il gestore che si assume il relativo onere. La Toscana () prevede invece l'onere sempre e comunque sul gestore;
- 4) Quanti?** Almeno uno ma il numero deve essere in ogni caso tale da garantire la tempestività dell'intervento. Es: la Toscana (Regolamento attuativo della LR 68/2015) prevede espressamente che sia posizionato in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti di passo veloce;
- 5) Quanti e quali operatori?** Il numero di operatori è dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. E' necessario frequentare corsi di formazione – organizzati da Centri accreditati dalle singole Regioni - che comprendono l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni. La Toscana contempla la possibilità che sia sempre il gestore – previa convenzione – ad assicurare le asd/ssd utilizzatrici dell'impianto in merito alla presenza di operatori formati.

ARSEA
Servizi per l'Associazionismo

Il defibrillatore

6) **Dove?** Sicuramente all'interno degli impianti ma è ancora da chiarire come assolvere all'adempimento quando si promuovono **sport in ambiente/in movimento**. La Toscana (Regolamento attuativo della legge regionale 9/10/2015, n. 68) distingue le **attività svolte nel corso di eventi sportivi**, in relazione ai quali trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale 23/2/2015, n.149 (Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate»), per cui è necessario assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D, dalle attività svolte nel corso di **allenamenti** organizzati sempre dall'associazione e società sportiva dilettantistica, la presenza del defibrillatore è contemplata solo nel caso in cui sia "prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito";

7) **Quali adempimenti accessori?** Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente specificando:

1. tipo, marca e modello;
2. dislocazione;
3. numero di apparati;
4. elenco degli abilitati.

Dott.ssa Francesca Colecchia - Materiale didattico Arsea srl 2016 39

<http://associazionisportive.uisp.it/>
Il portale di consulenza per le asd/ssd UISP

The screenshot displays the website interface for the UISP portal. The main navigation bar includes 'Home' and 'La Uisp'. A 'Logout' link is visible in the top right corner. The page content is organized into several sections:

- Che cos'è:** A introductory text block explaining the platform's purpose for associations and sports societies.
- CIRCOLARI:** A section for circulars, with a sub-section for 'CIRCOLARI' containing a brief description and an 'Accedi' button.
- GUIDA PRATICA:** A section for practical guides, with a sub-section for 'GUIDA PRATICA' containing a brief description and an 'Accedi' button.
- MODULISTICA:** A section for modular forms, with a sub-section for 'MODULISTICA' containing a brief description and an 'Accedi' button.
- TUTELA SANITARIA:** A section for health protection, with a sub-section for 'TUTELA SANITARIA' containing a brief description and an 'Accedi' button.
- TESSERAMENTO:** A section for membership, with a sub-section for 'TESSERAMENTO' containing a brief description and an 'Accedi' button.
- ASSICURAZIONE (PIATTAFORMA MARSH):** A section for insurance, with a sub-section for 'ASSICURAZIONE (PIATTAFORMA MARSH)' containing a brief description and an 'Accedi' button.
- Ultimi aggiornamenti:** A sidebar section listing recent updates, including circulars and appalti.
- ARSEA srl:** A footer section for ARSEA srl, providing contact information and services.

The browser's address bar shows the URL <http://associazionisportive.uisp.it/>. The browser's search bar contains the text 'Cerca'. The browser's status bar shows the date '06/10/2015' and the time '09:52'.



ARSEAS
Servizi per l'Associazione

AGGIORNAMENTO, TUTELA E ORIENTAMENTO

da sempre al fianco delle Associazioni

REGISTRAZIONE GRATUITA
newsletter
scadenziari
documenti
modelli

BANCHE DATI
oltre 700 circolari
1100 normative di settore
125 fac-simile gestionali
dossier monotematici

INFO
info@arseasrl.it

CONSULENZA
quesiti su aspetti giuridico,
fiscali e gestionali

WEB
www.arseasrl.it

BOLOGNA
Via S. Maria Maggiore, 1
40121 Bologna
tel +39 051 238958
fax +39 051 225203

REGGIO EMILIA
Via A. Tamburini, 5
42122 Reggio Emilia
tel +39 0522 267207
fax +39 0522 332782